

Procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. E del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del rinnovo biennale del Firewall CheckPoint

# CIG A01B038E6D CUI F00518460019202300108

L'anno 2023 il giorno 09 del mese di novembre, alle ore 11.15 in modalità telematica attraverso l'utilizzo del software Microsoft Teams in dotazione all'Ateneo, prende avvio l'esame delle offerte pervenute da parte delle ditte invitate alla procedura negoziata indicata in titolo, il Seggio di Gara composto da:

- Dott.ssa Federica Patti (Area AGACON)
- Dott. Vito Cassiano (Area AGACON)
- Dott. Fabio Agostino (Area AGACON)

#### Premesso che:

Nella seduta precedente del 26.10.2023, i componenti del Seggio di Gara hanno verificato il contenuto della documentazione amministrativa richiesta ed hanno rilevato che l'operatore economico ETT SRL, ad integrazione della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, ha segnalato nel documento denominato Dichiarazione\_Sostitutiva\_Di\_Partecipazione\_ETT\_SRL\_T915901, prodotto ad integrazione della documentazione amministrativa, tre vicende astrattamente riconducibili alle fattispecie di gravi illeciti professionali di cui all'art. 98 del D. Lgs. 36/2023:

- La prima vicenda riguarda l'avvenuta annotazione disposta da ANAC con provvedimento del 27.11.2019, a seguito della segnalazione dell'Azienda Municipale Gas di Bari, per aver reso falsa dichiarazione ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c del D. Lgs. 50/2016.
- La seconda vicenda riguarda l'avvenuta annotazione disposta da ANAC con provvedimento del 30.05.2018, a seguito della segnalazione da parte del Comune di Ovada dell'avvenuta risoluzione per inadempimento contrattuale dell'affidataria.
- Con la terza segnalazione l'operatore economico ha informato la Stazione Appaltante, in via prudenziale, di essere stato destinatario della comunicazione di essere sottoposto a indagini nell'ambito un procedimento penale per reato punito ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 74/2000

In relazione a tale segnalazione si rileva che:

### Per la prima vicenda

- Anac ha riconosciuto la sussistenza di un profilo di colpa non grave in relazione alle dichiarazioni contestate, disponendo l'iscrizione dell'annotazione nell'area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, iscrizione che non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche
- la Relazione di accompagnamento allo schema definitivo del Codice dei Contratti pubblici adottato con D. Lgs. 36/2023 rileva che "perché la falsità rilevi nelle successive gare ai sensi del comma 5, lett. e), dell'art. 94 la medesima deve essere valutata dall'ANAC nei termini descritti dal comma 15 dell'art. 96 sulle cause di esclusione ("corrispondente" come prima chiarito, al comma 12 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016), con la conseguenza che la falsa dichiarazione resa in altra procedura di gara può rilevare ai fini della possibile esclusione di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b), solo ove per la stessa sia stata disposta da ANAC annotazione comportante l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.

La vicenda non rientra pertanto nell'ambito oggettivo di applicazione del citato combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b).

### Per la seconda vicenda

• In relazione a tale segnalazione si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma 10, lett. c), n. 2 del D. Lgs. 36/2023, le cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. e) rilevano per tre anni decorrenti "dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da altra autorità di settore nel caso in cui la causa escludente discenda da tale atto".



La vicenda non rientra pertanto nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 95, comma 1, lett. e) in quanto non rientrante nei limiti di rilevanza temporale previsti dal legislatore ai sensi dell'art. 96, comma 10.

# Per la terza vicenda

#### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 3 L'illecito professionale può desumersi, tra l'altro, dalla contestata o accertata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui all'art. 94, dei reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000
- ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. h), costituiscono adeguati mezzi di prova, in relazione alla fattispecie di cui al comma 3, lett. h)
  - o la sentenza di condanna definitiva
  - o il decreto penale di condanna irrevocabile
  - o la condanna non definitiva
  - o i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale

la semplice sottoposizione ad indagine penale non costituisce adeguato mezzo di prova dal quale la Stazione Appaltante possa prendere avvio per la valutazione di gravità prevista dall'art. 98, comma 5, finalizzata all'eventuale esclusione dell'operatore economico per gravi illeciti professionali di cui all'art. 95, comma 1, lett. e).

Tutto ciò premesso, propone l'ammissione dell'operatore economico ETT SRL alla successiva fase della procedura.

Alle ore 11.30 c.ca il Seggio chiude la seduta e trasmette la documentazione alla Stazione Appaltante per l'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione.

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

# Il Seggio di Gara

Firmato Patti
Firmato Cassiano
Firmato Agostino